

Stato e Chiesa cattolica, un patto che ha fatto storia

di Giuliaserena Steggher

L'art. 7 della Costituzione italiana, la cui formulazione in sede di Assemblea Costituente è stata il frutto di un compromesso tra le forze cattoliche e le sinistre, si pone l'obiettivo di disciplinare i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, riconoscendo quest'ultima come un ordinamento giuridico originario e, al tempo stesso, ponendo entrambi gli ordinamenti sullo stesso piano, soprattutto per quanto riguarda la determinazione di talune materie. In tal modo, se da un lato quello della laicità (o non confessionalità) è stato consacrato dalla giurisprudenza costituzionale come uno dei principi supremi dell'ordinamento, dall'altro si è proceduto ad attuare la separazione tra sfera civile e sfera religiosa, superando definitivamente qualsiasi riferimento – implicito ed esplicito – alla cosiddetta "religione di Stato". Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, è possibile ricavare il principio di laicità in via interpretativa sulla base del combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, il quale "non implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale" (Sent. n. 203/1989). La sentenza della Consulta, inoltre, ha avuto il merito di confutare una tesi diffusasi tra gli anni '50 e '60 del '900, allorquando forte era la convinzione che l'ordinamento ecclesiastico andava considerato alla stregua di quello civile e dunque le autorità ecclesiastiche dovevano essere riconosciute, in virtù dei rispettivi atti e decisioni, come insindacabili ed intangibili.

In ragione del fatto che la Chiesa cattolica è riconosciuta come un soggetto dotato di sovranità, seppur *un ordinamento per sua stessa natura dissimile da quello dello Stato* (Sent. 22 gennaio 1982, n. 18), al fine di disciplinare i rapporti e le materie di comune interesse, il Costituente ha scelto la via del Concordato, ossia un complesso di accordi bilaterali basati sul consenso delle parti e le cui eventuali modificazioni devono necessariamente avvenire mediante un accordo bilaterale. In questo modo, si è proceduto a riconoscere a livello costituzionale il principio di bilateralità, inteso come l'unico criterio regolatore dei rapporti tra i due ordinamenti sovrani ed indipendenti. Difatti, solamente nel caso in cui non si giungesse ad un accordo, le modifiche unilaterali seguirebbero il procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 138 della Costituzione.

Articolo 7

«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

«I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.»



Per queste ragioni, nel 1929 il Legislatore ha stipulato i Patti Lateranensi (leggi nn. 810 “Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929” e 847 “Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio”), attraverso cui sono stati stabiliti l'indipendenza del Papato, l'obbligo di insegnamento della religione cattolica nelle scuole, garantiti gli effetti civili al matrimonio celebrato con rito cattolico, etc. Alcune di queste previsioni, ritenute contrarie alla Costituzione (Sent. nn. 15 e 18/1982), sono state sottoposte a modifica con gli Accordi di Villa Madama del febbraio del 1984¹, attraverso cui sono state regolate le materie relative alla libertà religiosa, agli effetti civili del matrimonio (per cui la competenza dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità di matrimonio concordatario è venuta meno), all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (divenuto facoltativo), agli aspetti finanziari concernenti gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero.

Nell'ottica di tale previsione sono state concluse diverse intese tra l'allora Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Inoltre, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli allievi, il Ministero ha delegato agli istituti scolastici la determinazione di eventuali materie alternative.

Nonostante l'impegno di entrambe le parti ad un aggiornamento delle previsioni, tutt'oggi rimane insoluto un aspetto di particolare interesse, ossia quello riguardante la presenza obbligatoria del crocifisso negli edifici scolastici pubblici (tribunali e uffici pubblici), che ha generato un acceso dibattito dai risvolti piuttosto eterogenei. Sebbene non siano mancati casi in cui è stata imposta la rimozione del crocifisso dagli edifici scolastici in virtù del principio di laicità,² a livello giurisprudenziale l'opinione prevalente è quella per cui tale oggetto non solo rappresenta la storia, la cultura e l'identità italiane, ma anche il simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza ed infine della stessa laicità dello Stato, ormai tutti acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia (Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 1110/2005).

Se da un lato la Corte Costituzionale, intervenuta di recente, si è limitata ad osservare la mancanza di una norma di rango primario che introduca siffatto obbligo; dall'altra, la questione è stata altresì oggetto di un ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo (*Lautsi et al. c. Italie*). In primo grado la Corte Edu ha riconosciuto l'esistenza di un'incompatibilità tra il principio di laicità e l'affissione del crocifisso, mentre in appello la *Grand Chambre* ha rovesciato la propria decisione.³ Con la sentenza del 18 marzo 2011, infatti, la Corte ha affermato che il crocifisso appeso nelle aule scolastiche rappresenta un simbolo religioso passivo, dal momento che esso non è associato a forme di insegnamento obbligatorio del cristianesimo ovvero alla partecipazione obbligatoria a pratiche religiose. Inoltre, se non impedisce agli alunni di altre religioni di portare i simboli della rispettiva fede e se non è associato all'intolleranza verso altre religioni, non può essere considerato una violazione del diritto dei genitori ad istruire i figli secondo le loro convinzioni religiose.

¹ Gli Accordi sono stati resi esecutivi dalla legge n. 121 del 1985.

² Cfr. Tar Aquila 22 ottobre 2003.

³ Secondo la ricorrente, la presenza del crocifisso avrebbe costituito una violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (Diritto all'istruzione) e dell'art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

